

# I Jolly in pillole

*Giudizio valutativo delle prove dei concorsi  
pubblici: limiti di sindacabilità  
giurisdizionale e sufficienza motivazionale*

*Cons. Stato, sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



# Massima

Nel **giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici**, l'**incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati e le conclusioni raggiunte**, sulla base di un **parametro non previsto né prevedibile** dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo, sul piano sintomatico, di un **potere di valutazione dell'elaborato non conforme ai canoni generali dell'azione amministrativa**, pur connotati da **discrezionalità di carattere tecnico** e, dunque, sindacabile nella presente sede giurisdizionale.

Ai fini dell'**adeguatezza della motivazione**, nei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è **sufficiente l'attribuzione del voto numerico**, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, **senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti** a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici.

Proprio con **riferimento al concorso in magistratura**, l'**art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160**, stabilisce che il **giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico**, mentre l'**insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"**, la quale **disposizione**, per tali ragioni, si rivela **del tutto ragionevole e conforme** al principio costituzionale di **imparzialità e buon andamento** della pubblica amministrazione.

# Keywords



1. **Pubblico impiego**
2. **Concorso**
3. **Graduatoria**
4. **Giudizio valutativo delle prove**
5. **Discrezionalità tecnica**
6. **Controllo estrinseco del giudice**
7. **Incongruenza**
8. **Motivazione**
9. **Sufficienza del voto numerico**
10. **Adempimenti conformativi**

# Fatto

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui parte appellante , candidata al concorso da magistrato ordinario , ha chiesto **l'annullamento del provvedimento con cui il Ministero della Giustizia non l'ha ammessa a sostenere le prove orali.**

**Circostanze su cui si basa l'appello:**

- la valutazione della Commissione che vedeva l'assegnazione di un **voto numerico per le due prove giudicate sufficienti** e di **"non idoneità" per quella insufficiente;**
- dopo **l'esercizio del diritto di accesso** l'appellante apprendeva che **la valutazione** della sua prova era stata rimessa alla **Commissione in seduta plenaria** (condizione che si verifica quando la decisione è stata adottata a maggioranza ed il commissario dissenziente la chiede esplicitamente);

**Il TAR Lazio rigettava il ricorso .**

# Motivi di appello

- **Travisamento dei presupposti**
- **Violazione dell'art.16 del R.D. n.1860/1925 per quanto riguarda i verbali nn.77 e 78 della commissione**

In subordine la parte chiede di sollevare **questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d. lgs. n.160 del 2006**, nella parte in cui stabilisce che **l'insufficienza del candidato possa essere motivata con la sola formula "non idoneo"**.

## Travisamento dei presupposti

Si “contesta alla sentenza impugnata di avere **ritenuto fondate su un presupposto fallace le doglianze formulate, incentrate sull’assunto che l’insufficienza riportata dalla ricorrente nell’elaborato di diritto sarebbe derivato dal fatto di non avere questa trattato due argomenti ritenuti indispensabili dalla commissione**, ed in particolare per non avere svolto in premessa brevi cenni sui modelli familiari e non avere poi trattato gli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi di familiare”

(...)

“La **parte appellante ha dovuto infatti ricostruire**, in presenza del **laconico giudizio di non idoneità del suo tema di civile**, in questi termini comunicatole, **quali fossero i motivi che lo avevano determinato. Il ragionamento induttivo da lei svolto**, in assenza di qualsivoglia elemento argomentativo che potesse diversamente orientarla, **si palesa attendibile**.

Infatti, **parte appellante**, anche **valendosi di una consulenza tecnico-giuridica, dopo avere avuto accesso ad alcuni degli elaborati giudicati idonei**, ha provveduto a riscontrare, per sottrazione, **se e quali fossero gli elementi contenuti in questi ultimi che mancavano**, per contro, **nel suo elaborato. Ha così potuto individuare i due istituti sopra ricordati che risultavano obiettivamente poco approfonditi nel suo lavoro.** ”

(...)

## Travisamento dei presupposti

**“Il motivo è fondato perché la traccia estratta in diritto civile, così formulata: “Riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto”, non richiedeva espressamente al candidato di approfondire i due ridetti istituti. Ciò comporta che il giudizio di non idoneità riservatole, anche in considerazione di quanto poc’anzi osservato in merito alla non grave insufficienza che caratterizza il (resto del) suo elaborato, si rivela, ad una rilevazione oggettiva ed estrinseca, non solo troppo severo, ma soprattutto ingiustificato.”**

(..)

**L’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale.”**

## **Violazione dell'art.16 del R.D. n.1860/1925 per quanto riguarda i verbali nn.77 e 78 della commissione**

“L'accoglimento del primo motivo di appello esime dall'analizzare il secondo motivo di appello, con il quale la parte appellante contesta alla commissione di concorso di avere utilizzato nella valutazione del suo elaborato, **la formula del giudizio di non idoneità**, che non darebbe adeguata contezza, nei casi limite quale quello in esame, delle ragioni della non ammissione alle prove orali.

In tale senso, lamenta la parte, la previsione di cui al **comma V del d. lgs. n.160 del 2006**, andrebbe integrata, nei casi di **rinvio della valutazione alla commissione in seduta plenaria**, con una **motivazione più piena ed accurata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990.**

**Per completezza converrà osservare che il motivo è in ogni caso infondato, atteso quanto testualmente emerge dalla citata disposizione che non prevede eccezioni di sorta, consentendo alla commissione di chiudere con tale formula il giudizio valutativo di insufficienza, senza differenziarlo in ragione della prossimità alla soglia d'accesso dello scritto valutato.”**

(...)



## **Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d. lgs. n.160 del 2006, n**

**“E’ parimenti manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 5 del d. lgs. n.160 del 2006, peraltro prospettata in via subordinata.**

**La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, che è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; Id., IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480).**

**Tale indirizzo interpretativo è stato, proprio con riferimento al concorso in magistratura, successivamente positivamente recepito dal legislatore che con l’articolo 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”, la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.”**

# Accoglimento dell'appello conseguono degli adempimenti conformativi a carico dell'amministrazione appellata

(...)

“Ad essa” (amministrazione appellata) “va ordinato di procedere ad una nuova valutazione dell'elaborato della parte appellante, che, tenendo conto delle concise osservazioni in punto di metodo della valutazione qui rassegnate, dovrà essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:”

- Riconvocazione della stessa commissione del concorso
- Il tema di diritto civile della parte appellante dovrà essere ricorretto, unitamente ad altri venti elaborati di diritto civile, da scegliere tra quelli archiviati agli atti della procedura concorsuale, che dovranno essere sottoposti ad una nuova valutazione, che sarà e deve restare anonima
- Tutti gli elaborati, compreso quello della parte appellante, saranno dunque sottoposti ad una nuova procedura valutativa
- A tale giudizio non potrà essere riconosciuta efficacia alcuna sulla procedura già conclusa
- A tutti i venti temi sarà assegnato un codice cifrato e l'unico che dovrà essere decodificato al termine sarà quello della parte appellante

## Il Consiglio di Stato:

- accoglie l'appello
- compensa le spese
- ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



# Sentenza per esteso al link

[https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209020&nomeFile=202306216\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209020&nomeFile=202306216_11.html&subDir=Provvedimenti)



“Grazie per l’attenzione

**Mi trovi anche su ...”**

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

*Simona Anzani*